

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ TRA LA PROVINCIA DI VERONA E GLI ENTI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (SBPVR) PER IL QUINQUENNIO 2023-2028 - EX ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” (GDPR)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Accordo, fa riferimento alla Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Verona e da tutti i soggetti aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale e regola il loro rapporto di contitolarità.
2. Il presente accordo si applica a tutte le attività relative al SBPVR in cui le persone fisiche incaricate dai soggetti aderenti al sistema o i responsabili del trattamento da essi designati trattano dati personali per conto dei titolari.
3. I soggetti aderenti al Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese (SBPVR) stabiliscono congiuntamente i mezzi e le finalità delle attività di trattamento di seguito descritte.

Art. 2 – Soggetti aderenti al SBPVR

1. I soggetti aderenti al SBPVR sono:
 - a) la Provincia di Verona,
 - b) i Comuni e le Unione di Comuni sottoscrittori della Convenzione per l’adesione al sistema bibliotecario della Provincia di Verona
 - c) gli istituti scolastici secondari di II grado inseriti nel sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR).

Art. 3 – Provincia di Verona

1. La Provincia di Verona:
 - a) coordina il funzionamento e lo sviluppo del SBPVR e cura l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR);
 - b) cura la nomina dell’affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) quale responsabile del Trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR.
 - c) svolge le attività necessarie per assicurare l’abilitazione al sistema bibliotecario e la gestione dei soli utenti degli smartLocker nonché per garantire la corretta e continua funzionalità dei punti prestito denominati smartLocker;
 - d) svolge attività di verifica dei livelli di servizio e di elaborazione delle statalistiche relative all’intero sistema bibliotecario provinciale.”

Art. 4 - Comuni e Unioni di Comuni

1. I Comuni e le Unioni di Comuni aderenti:

- a) svolgono le attività necessarie alla registrazione e abilitazione degli utenti al sistema bibliotecario provinciale anche con riferimento alla piattaforma messa a disposizione nell'ambito dei servizi di cui sopra;
- b) effettuano tutte le attività necessarie a garantire l'operatività del sistema bibliotecario provinciale sia in modalità analogica e che in modalità digitale;
- c) possono estrarre i dati relativi al sistema bibliotecario provinciale attraverso la piattaforma messa a disposizione.

2. I comuni e le Unioni di Comuni individuano le persone fisiche che collaborano a vario titolo nella gestione del sistema bibliotecario provinciale quali autorizzate al trattamento e i fornitori di servizi quali responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

Art. 5 - Istituti scolastici

1. Gli istituti scolastici secondari di secondo grado:

- a) svolgono le attività necessarie per assicurare l'abilitazione al sistema bibliotecario e la gestione dei soli utenti dello Smart Locker relativo ai propri locali;
- b) mettono a disposizione l'alimentazione elettrica e la connessione di rete per ogni Smart Locker.

2. Gli istituti scolastici secondari di secondo grado individuano le persone fisiche che collaborano nella gestione del sistema bibliotecario provinciale quali autorizzate al trattamento.

Art. 6 - Finalità di trattamento

1. I soggetti aderenti al sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona trattano i dati personali per le seguenti finalità:

- a) condividere le anagrafiche e altre informazioni sugli utenti con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi bibliotecari erogati, in aderenza ai principi della Convenzione sottoscritta;
- b) condividere le risorse bibliotecarie per una più ampia accessibilità dei documenti all'utenza;
- c) perseguire una forma organizzativa di tipo orizzontale del sistema anche attraverso una costante azione di formazione e aggiornamento dei soggetti che operano nel sistema bibliotecario provinciale siano essi dipendenti o collaboratori a vario titolo.

Per la finalità a) il perimetro della contitolarità vede coinvolte la Provincia e i soggetti di cui agli articoli 4 e 5 mentre per le finalità di cui ai punti b) e c) il perimetro della contitolarità vede coinvolti i soggetti di cui all'articolo 4.

2. La condizione di liceità delle finalità sopra indicate è rinvenibile nell'articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del GDPR in quanto legate all'esecuzione di un compito di interesse pubblico individuato dai seguenti presupposti normativi:
 - Codice dei beni culturali
 - Legge regionale del Veneto del 16 maggio 2019 n.19 articolo 5;
 - Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto del 22 febbraio 2022 n.17 avente ad oggetto l'approvazione del Primo piano triennale della Cultura per il triennio 2022-2024;
 - Statuto della Provincia di Verona, articolo 5 comma 3 lettera j).

Art. 6. bis - I dati personali oggetto di trattamento

1. I dati personali trattati nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) sono quelli degli utenti finali (compresi gli utenti minori d'età e i titolari della relativa responsabilità genitoriale) e degli operatori di sistema individuati da ciascun soggetto di cui articoli 3, 4 e 5.
2. I dati personali trattati sono solo quelli necessari all'identificazione e autenticazione degli utenti (utenti finali e operatori del sistema), i relativi dati di contatto e di navigazione qualora l'utente acceda direttamente ai moduli del sistema informatico di cui al successivo articolo 8.
3. I dati personali sono trattati dai contitolari limitatamente alle finalità descritte all'articolo 6 diversamente ciascun soggetto di cui agli articoli 3, 4 e 5 tratterà i dati in qualità di titolare autonomo avendo cura di informare i soggetti interessati ai sensi degli articoli 6 paragrafo 4 e 14 paragrafo 4 del GDPR.

Art. 6. ter – Modalità di trattamento

1. I soggetti aderenti al sistema bibliotecario provinciale trattano i dati personali degli utenti sia in modalità analogica che in modalità digitale.
2. Il trattamento digitale avviene attraverso un sistema informatico messo a disposizione dall'operatore affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) e costituito da due moduli principali:
 - un modulo dedicato alla gestione del Sistema Bibliotecario Provinciale (ad esempio per la gestione dell'anagrafe degli utenti, per le attività di circolazione e

transazioni di prestito libri, periodici e materiali multimediali, per la catalogazione etc.);

- un modulo dedicato alle funzioni di ricerca bibliografica per l'utente finale.

Art. 7 - Informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata all'indirizzo web del sistema informatico messo a disposizione dall'operatore affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) – modulo dedicato alla ricerca bibliografica.
2. I Contitolari stabiliscono, di comune accordo, le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
3. Nei casi in cui i dati siano raccolti in presenza fisica dell'interessato, l'informativa per il trattamento dei dati personali, come definita dai Contitolari, è fornita dalla biblioteca presso la quale il dato è stato raccolto.

Art. 8 - Esercizio dei diritti da parte degli interessati

1. Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, presentando istanza direttamente in sede presso una delle biblioteche del sistema bibliotecario provinciale ovvero tramite modalità telematiche a uno dei soggetti aderenti al sistema.
2. Il soggetto destinatario dell'istanza, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione, la inoltra a:
 - a) il soggetto contitolare competente in quanto gestore della biblioteca di riferimento dell'interessato richiedente, qualora diverso da sè;
 - b) la Provincia di Verona (RUP o DEC)
 - c) l'operatore economico affidatario dei servizi.
3. Entro 10 giorni dall'inoltro dell'istanza i soggetti di cui al comma 2 redigono congiuntamente un'ipotesi di riscontro da condividere con gli altri Contitolari per eventuali osservazioni e/o integrazioni. L'ipotesi di riscontro è trasmessa a cura della Provincia nell'ambito delle attività di coordinamento del funzionamento del sistema.
4. Decorsi 5 (cinque) giorni senza aver ricevuto proposte di rettifica, il soggetto competente al riscontro, entro massimo 10 giorni e comunque nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 12 del GDPR, cura la comunicazione al soggetto interessato con le medesime modalità con le quali è stata presentata la richiesta.
5. I Contitolari conservano i dati personali degli interessati, conformemente ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett.

e), del medesimo Regolamento, e comunque fino a quando non perviene la richiesta di cancellazione da parte dell'utente, fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

6. Trascorso un periodo di mancata attività da parte dell'utente sul sistema informatico di gestione del SBPVR pari a cinque, l'operatore economico affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) anonimizza i dati personali dell'utente inattivo. Trascorso un periodo pari a tre dalla predetta anonimizzazione senza che la Provincia o uno degli altri contitolari abbia segnalato la necessità di mantenerne comunque presente il dato in banca dati, l'operatore economico affidatario dei servizi di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema bibliotecario provinciale della Provincia di Verona (SBPVR) elimina dalla banca dati ogni dato personale riferito all'utenza anonimizzata dandone comunicazione alla Provincia e agli altri Contitolari.

Art. 9 - Misure di sicurezza tecniche e organizzative

1. La piattaforma del Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese (SBPVR) deve presentare misure di sicurezza tali da assicurare le prescrizioni degli artt. 5 e 32 del GDPR. Come precisato dall'ultimo piano triennale AgID e regolamento Cloud per la PA di ACN, l'operatore economico individuato deve aver qualificato il servizio come SaaS sul marketplace ACN; tale qualifica rappresenta garanzia formale del rispetto di quanto previsto dagli standard internazionali applicabili in materia. Alternativamente, l'operatore economico deve presentare le seguenti certificazioni:
 - ISO 9001
 - ISO/IEC 27001 (ISMS - Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni)
 - ISO/IEC 27017 (Standard di sicurezza sviluppato per i fornitori di servizi cloud)
 - ISO/IEC 27018 (Codice di condotta per la protezione delle PII - Personally Identifiable information)
 - ISO 22301 (Societal security – Business continuity management systems)
2. I soggetti di cui agli artt. 3,4 e 5 del presente atto, procedono con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la formazione dei propri dipendenti e del personale che a vario titolo (Es. personale in somministrazione, tirocinanti, borsisti, etc.) elabora le informazioni sul Sistema Bibliotecario Provinciale Veronese (SBPVR).
3. Inoltre, ciascun soggetto provvede alla richiesta di assegnazione e revoca delle credenziali di accesso al sistema del SBPVR attraverso formale richiesta da inoltrare all'indirizzo PEC della Provincia di Verona. La richiesta dovrà riportare i dati anagrafici dell'operatore da abilitare, il rapporto dello stesso con il soggetto richiedente (es. dipendente, appalto,

libero professionista, servizio civile), la profilazione richiesta, la biblioteca da associare e la dichiarazione attestante l'incarico al trattamento dati.

Art. 10 - Data breach e comunicazione agli interessati

1. Ogni Contitolare comunica immediatamente e comunque entro e non oltre 24 ore, alla Provincia di Verona all'indirizzo peo del RUP, del DEC e alla pec all'indirizzo istruzione.provincia.vr@pecveneto.it qualsiasi sospetta distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati e alle informazioni trattate di cui vengono a conoscenza.
2. L'affidatario dei servizi manutentivi del SBPVR comunica tempestivamente alla Provincia di Verona eventuali malfunzionamenti e/o interruzioni di servizio (programmate e non). Per malfunzionamento si intende un disservizio che non consenta l'ordinaria fruibilità del SBPVR. Per Interruzione di Servizio si intende la non disponibilità del SBPVR per un tempo superiore a 20 minuti consecutivi o nell'arco di un'ora.
3. Nel caso di ricezione di informazioni inerenti a una presunta violazione, la Provincia di Verona provvede a convocare nel minor tempo possibile (e comunque entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta conoscenza) nelle modalità più efficienti ed efficaci i Contitolari per la valutazione congiunta della probabilità che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche: non è richiesto un numero minimo di partecipanti e le decisioni assunte sono prese a maggioranza semplice per conto di tutti gli Enti aderenti. Dell'incontro e della decisione assunta, la Provincia cura la redazione di un verbale che viene formalmente trasmesso a tutti i Contitolari. Qualora si decida di procedere con la notifica al Garante per la protezione dei dati personali, la Provincia di Verona procederà con un'unica comunicazione per conto di tutti i Contitolari che saranno precisati nella sezione E del template di notifica dell'Autorità. Infine, qualora la violazione presenti caratteristiche tali da dover procedere con la comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34, par. 1 del GDPR, sarà sempre cura della Provincia di Verona procedere con tale comunicazione.

Art. 11 - Registro delle attività di trattamento

1. I Contitolari, in aderenza all'art. 30 del Regolamento UE con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati di cui agli articoli 1 e 6, riportano, nel proprio registro dei trattamenti, tutte le informazioni richieste dalla norma.
2. Nel registro dei trattamenti deve specificatamente essere riportato che tali trattamenti di dati personali sono effettuati in regime di contitolarità.

Art. 12 - Durata dell'accordo

1. La durata del presente accordo è correlata alla durata della somministrazione dei servizi legati al SBPVR 2023 -2028.
2. Il presente accordo deve intendersi risolto nel caso di cessazione della somministrazione di detti servizi.

Art. 13 - Disposizioni conclusive

1. Il presente Accordo verrà revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e la conformità alle disposizioni legislative vigenti.
2. Rimane inteso che ogni Contitolare sarà responsabile per i danni che dovessero derivare da proprio esclusivo inadempimento, manlevando e tenendo indenne le altre Parti dalle conseguenze del danno causato dal suddetto trattamento non conforme.
3. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
4. Ciascuno dei Contitolari si impegna altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del GDPR, a mettere a disposizione il contenuto essenziale del presente accordo con la sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale.